REGOLAMENTO (CEE) N. 305/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1984

che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli applicabile nei confronti della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi; che tale prezzo d'offerta comunitario, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto, viene ridotto del 12 % per il quarto ravvicinamento dei prezzi;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato;

considerando che i cetrioli prodotti nella Comunità a nove provengono essenzialmente da colture in serra; che il prezzo d'offerta comunitario fissato per tale campagna di commercializzazione riguarda pertanto questo tipo di prodotto; che i cetrioli provenienti dalla Grecia provengono da coltura in pieno campo; che tali cetrioli, pur potentdo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei cetrioli che non siano prodotti in serra;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli, per il periodo dall'11 febbraio al 10 novembre 1984, deve essere fissato ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli (sottovoce 07.01 P I della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 chilogrammi netti è fissato, per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio, come segue:

— febbraio: dall'11 al 20:	115,38
dal 21 al 29:	99,05
— marzo:	97,20
— aprile:	79,32
— maggio:	66,67
— giugno:	51,72
— luglio:	38,43
— agosto:	38,73
— settembre:	45,80
— ottobre:	70,23
— novembre (dal 1° al 10):	59,86

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta greco si applica ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra :

— dall'11 febbraio al 30 settembre, il coefficiente 1,30 ;

— dal 1° ottobre al 10 novembre, il coefficiente 1,00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione